




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
2019

Relazione del Presidente Andrea Migliozi
Sala Congressi Biblioteca Regionale

Aosta, 14 Marzo 2019



INDICE

I. Saluti e Ringraziamenti


II. Minime notazioni preliminari

III. Il contenzioso 2018

IV. Decisioni particolarmente importanti

V. Considerazioni conclusive

.....



I -


Saluti e ringraziamenti.

Signore e signori, benvenuti all'odierna cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo per la Valle d'Aosta per il 2019 e grazie a tutti della vostra presenza.

Mi sembra doveroso porgere un cordiale saluto al Presidente della Giunta Regionale anche nella sua qualità di Autorità Prefettizia, Antonio Fosson, al Presidente del Consiglio Regionale Emily Rini, al Sindaco della Città di Aosta Fulvio Centoz, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Valle d'Aosta prof. Cassella, al Presidente del Tribunale civile e penale di Aosta Eugenio Gramola, al Procuratore Capo della Repubblica Paolo Fortuna, al Presidente della Corte dei Conti sezione giurisdizionale Pio Silvestri, al Procuratore Regionale Massimiliano Atelli, al Presidente della Sezione controllo Giuseppe Aloisio ai colleghi tutti della magistratura ordinaria civile e penale, contabile e tributaria con i quali esercitiamo in questo territorio l'attività giurisdizionale in una comune posizione di terzietà ed indipendenza.

Saluto altresì il Difensore civico regionale, il Garante del contribuente, i Comandanti militari dell'Esercito, in specie del Centro Addestramento Alpino di Aosta, i vertici militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale regionale della Valle d'Aosta, il vertice della Questura di Aosta, qui rappresentata dal Questore Vicario dr. Dragotto, il Comandante del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri, nostri gentili condomini, il Comandante della Polizia Locale di Aosta, il Comandante regionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Confindustria della Valle d'Aosta e i titolari tutti degli Uffici pubblici qui presenti: ovviamente mi scuso per qualche involontaria omissione.

Un caloroso saluto agli avvocati del libero foro: il servizio giustizia non potrebbe esistere senza il prezioso apporto della classe forense e anche per l'anno scorso va dato atto che gli avvocati hanno svolto la loro attività con professionalità e signorilità, rispettosi dei ruoli istituzionali oltreché sensibili e disposti a collaborare. Altrettanto dicasi per gli avvocati degli enti pubblici, in particolare degli enti territoriali anch'essi molto professionali e collaborativi. Un saluto anche all'Avvocatura dello Stato che non manca di assicurare il suo apporto con gli scritti, i cui rappresentanti però, non abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente, durante tutto il 2018, così come già avvenuto per il precedente 2017.



Mi è cosa particolarmente gradita rilevare la presenza del rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, il Consigliere Michele Buonauro a testimonianza dell'attenzione del nostro Organo di autogoverno verso questo Tribunale.

E' presente altresì il Consigliere Carlo Buonauro, più volte componente di collegio di questo TAR responsabile della formazione decentrata nonché autorevole componente dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa.

Permettetemi inoltre un saluto ai rappresentanti dei mezzi d'informazione che svolgono un servizio pubblico così importante e delicato e che devo dire hanno sempre assicurato (e sicuramente continueranno a farlo) il loro monitoraggio sull'attività di questo Tribunale amministrativo.

Quanto ai ringraziamenti, non posso esimermi dal ringraziare per la fattiva collaborazione svolta, il personale della Segreteria che ha lavorato con dedizione e puntualità sotto l'accorta ed efficiente direzione della dott.ssa Nadia Palma, Segretario Generale.

Ovviamente ringrazio i colleghi che ho avuto come compagni di viaggio e cioè Silvia Cattaneo, Antonio De Vita, Davide Soricelli, Franco Angelo Maria De Bernardi, Paolo Nasini e Laura Patelli per il costante e intelligente apporto nelle decisioni e per la sensibilità sempre attenta nel cercare soluzioni convincenti ed equilibrate. Infine ringrazio il padrone di casa, il Presidente della Giunta Regionale per aver messo a disposizione per lo svolgimento della cerimonia i locali della biblioteca regionale, accoglienti e funzionali.

II - Minime notazioni preliminari

Non credo che questa sia l'occasione migliore per affrontare tematiche giuridiche che riguardano il giudizio innanzi al giudice amministrativo lasciando tali indagini scientifiche alle più appropriate sedi di convegni o incontri di studi e quindi vi risparmierò dissertazioni di tipo accademico che svolte da me sarebbero più che noiose. Prima però di procedere alla disamina concreta dell'attività svolta permettetemi qualche minima, preliminare osservazione.

Mi avvio per il terzo anno di titolarità di questo Tribunale amministrativo regionale e devo dare atto di una esperienza umana e professionale molto bella e positiva, da un punto di vista professionale, ma anche umano, avendo avuto modo di riscontare in maniera tangibile il senso di accoglienza e di disponibilità di questa popolazione.

Detto ciò, mi sono spesso chiesto durante questo trascorso biennio, e per il vero tutt'ora, che cosa pensa in concreto di questa istituzione il popolo valdostano: è una domanda, la mia, che, credetemi, non nasce dall'intento di ottenere un consenso di tipo autocelebrativo, ma dalla sana e recondita aspirazione di voler proficuamente operare per il bene della comunità. D'altra parte, chi ha l'onore e l'onere di rappresentare un ufficio o un organismo pubblico, deve porsi il quesito del se ed in quale misura l'istituzione contribuisca a risolvere i problemi di cui di volta in volta viene investita e come, in concreto la popolazione "veda" o comunque percepisce il ruolo svolto dall'Ufficio.

I giudici, si sa, operano unicamente attraverso le sentenze emesse con le indispensabili garanzie di trasparenza ed imparzialità e devono rispondere unicamente alla legge; d'altra parte quello amministrativo è un giudizio ad istanza di parte la cui conclusione naturalmente accontenta una parte e scontenta un'altra. Queste sono le regole del gioco e perciò penso che l'intimo quesito che mi pongo non possa trovare risposta per la *contradizione che noi consente*: nondimeno però, con lo stesso intento dei due trascorsi anni, posso coltivare la speranza di veder accorciate le distanze tra il servizio di giustizia erogato e quello percepito.

È una riflessione strettamente personale che consegno a voi tutti anche se questo mio sentire penso sia comune a tutti coloro che hanno compiti di responsabilità e di rappresentanza di una struttura che eroga un servizio pubblico.

III -

Il contenzioso 2018

Passando ad esaminare l'attività svolta nell'anno 2018, i numeri ci dicono che:

a) i ricorsi introitati nel 2018 sono stati 51, mentre nel 2017 erano 59 e prima ancora, nel 2016, 67, a dimostrazione di un decremento dell'afflusso di gravami di una certa rilevanza e costante nel tempo, con un trend che è dir poco preoccupante, il tutto naturalmente rapportato alle precipue dimensioni del nostro Tribunale;

b) la disaggregazione per materia dei 51 ricorsi vede prevalere nell'ordine l'urbanistica ed edilizia (15) gli appalti pubblici (10) quindi le concessioni e autorizzazioni (9) con un dato numerico rimasto in sostanziale equilibrio con l'anno scorso relativamente a dette materie; un elemento che potrebbe essere significativo che quest'anno vi è stato un solo ricorso in tema di sicurezza pubblica a fronte invece di ben nove ricorsi nel 2017;

c) i provvedimenti giurisdizionali complessivamente emessi dal Tribunale nel 2018 sono stati 78 dei quali 19 cautelari (6 decreti monocratici e 13 ordinanze);

d) le sentenze emesse sono state 59 (di cui cinque in forma semplificata) oltre a due decreti decisorii;

e) quanto agli esiti, 10 di accoglimento, 20 di reiezione e le altre con esiti processuali diversi e compositi;

f) delle sentenze di merito emesse, 10 decisioni sono state fatto oggetto di gravame in Consiglio di Stato, con 5 appelli accolti e 5 respinti, per cui possiamo dire che le pronunce di questo TAR hanno registrato una buona tenuta.

Infine alla data del 31 dicembre 2018 risultano pendenti 32 ricorsi, dato questo che costituisce una pendenza del tutto fisiologica, tenuto conto dei giudizi sospesi, di quelli per i quali è stata richiesto e accordato il rinvio della discussione, oltre ai ricorsi in relazione ai quali non sono ancora decorsi i termini processuali necessari per poterli definire.

E' quasi superfluo fare presente che data la modestia dei numeri i tempi di definizione dei ricorsi sono stati più che brevi, venendo subito fissati per la decisione una volta assicurato il rispetto dei termini di cui agli artt. 46 e 71 del codice del processo amministrativo.

Ovviamente questa celerità nella fissazione del merito dei ricorsi ha quasi svuotato di rilevante contenuto la fase cautelare, ma un siffatto dato a ben vedere è da leggersi in chiave positiva, avendo ben altra portata e stabilità le statuizioni recate da una decisione di merito rispetto ad una misura interinale alla cui definizione concorrono com'è noto, per certi versi, più ragioni di fatto che di diritto.

Ancora una volta, dunque, cifre esigue, ma questo, mi sia consentito, non significa limitatezza e tanto meno pochezza. Mi verrebbe al riguardo di parafrasare quanto affermato dal padre nobile di questa terra, Emile Chanoux a proposito del popolo valdostano: non vi sono grandi numeri, ma essi portano la verità.




I numeri anche se piccoli vanno peraltro scrutinati per capirne la scaturigine e la loro reale portata.

Argomentare in ordine al perché il numero dei ricorsi sia soggetto a costante decremento è una indagine per approssimazione, che non ha agganci su dati empirici, e che può ancorarsi a parametri di giudizio aventi una certa, per così dire, volatilità; stanti le implicazioni di politica giudiziaria, sociali ed economiche coinvolte, il cui apprezzamento ovviamente non rientra tout court nella competenza di un giudice ma a cui pure occorre fare riferimento nel tentativo di dare una qualche razionale spiegazione al fenomeno.

E allora, la causa di detto decremento è attribuibile alla scarsa litigiosità del popolo valdostano? Se così fosse, ci sarebbe da augurarsi vivamente una siffatta ipotesi giustificativa del decremento di ricorsi perché starebbe a significare la sussistenza di un alto senso civico (che non si ha motivo di escludere) in capo agli abitanti di questa terra. Il fatto è che la ragione per cui i ricorsi inesorabilmente diminuiscono è perché fare causa rappresenta un "lusso" che il privato cittadino non si può permettere da qualche tempo a questa parte in cui è stato introdotto un regime fiscale del contenzioso particolarmente penalizzante costituito dalla sommatoria tra un contributo unificato di più che consistente entità e un regime aggravato delle spese processuali.

L'ho sottolineato l'anno scorso e lo ripeto anche in questa circostanza: sarà un mio chiodo fisso, ma nessuno mi toglie dalla mente che la diminuzione dei procedimenti giudiziari, in sede amministrativa come in quella civile, in Valle d'Aosta come altrove, è direttamente collegata agli esosi costi della giustizia imputabili per la gran parte al contributo unificato, che incide negativamente nella decisione di attivare l'iniziativa giudiziaria nel senso di scoraggiare la domanda di tutela giudiziale da parte di chi pure vede lesa la propria situazione giuridica soggettiva.

A pensarla così sono peraltro in buona compagnia giacché da qualche anno a questa parte in occasione delle varie inaugurazioni degli anni giudiziari non v'è chi non abbia criticato l'esosità del cosiddetto contributo unificato per non dire di quanto riportato dalla stampa in ordine ad una intervista rilasciata proprio dal vertice del nostro plesso giurisdizionale, il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. Questi, a proposito del contributo unificato, non ha esitato a definirlo un deterrente per l'accesso alla giustizia nella misura in cui va ad incidere significativamente sulle finanze del cittadino.



Lo stesso Patroni Griffi ha auspicato l'introduzione di un sistema di esenzioni o di scagioni in base al reddito proprio al fine di alleviare le conseguenze di quella che in concreto si rivela una sorta di gabella. Vero è che i servizi pubblici hanno un costo, ma una eccessiva onerosità non può non andare ad incidere negativamente sulle posizioni dei destinatari dell'attività amministrativa che da questa si vedono lesi nei propri legittimi interessi, fino al punto da mettere in serio pericolo l'esercizio del diritto di difesa. D'altra parte, in punto di stretto diritto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 29 aprile 2010 ha dichiarato inammissibili le censure di incostituzionalità formulate nei confronti della normativa che ha introdotto tale (direi esagerata) tassazione, ma forse in quella pur altissima sede giurisdizionale sarà prevalsa come qualche volta pure accade la irrinunciabile ragion di stato.

Sempre in proposito, peraltro, mi balza alla mente una piccola curiosità che pure la dice lunga su una certa contraddittorietà del sistema di tassazione degli atti giudiziari. Com'è noto il codice del processo amministrativo ha introdotto il principio della sinteticità degli atti, ebbene il legislatore ha sostituito il regime fiscale degli atti giudiziari in origine costituito dalla cosiddetta carta bollata che, ve lo ricorderete, tassava gli atti in base alla loro lunghezza, con il nuovo regime quello appunto noto come contributo unificato che tassa parimenti gli atti brevi e quelli lunghi e se così è non si può non cogliere in ciò una certa contraddittorietà con la *regula iuris* della sinteticità voluta dal legislatore.

Ad ogni modo rimangono in piedi gli effetti penalizzanti del tributo se è vero che è stato calcolato come l'entità del contributo unificato unitamente alle altre spese di giustizia va quasi a coprire l'utile netto di una piccola impresa in tema per esempio di un contenzioso relativo ad un'appalto di un importo fino a 100.000 euro o poco più e questo non è cosa di poco conto sol che si osservi che l'ossatura portante del sistema produttivo italiano è costituita da piccole e medie imprese.

Insomma, quanto meno, un qualche correttivo da parte del legislatore in *subjecta* materia sarebbe auspicabile se non necessario, se non si vuole arrivare (ma forse lo siamo già) ad una situazione in cui sullo sfondo di una persistente esigenza di fare cassa viene pressoché conculcato il diritto di difesa garantito in maniera sacra e inviolabile dall'art. 24 della Costituzione.

E' il momento di sottoporre alla vostra attenzione alcune significative decisioni di questo Tribunale.

Mi permetto preliminarmente e sommessamente di osservare con riferimento all'attività svolta nell'anno 2018 che il dato numerico pure se obiettivamente striminzito e per ciò stesso appariscente non deve far pensare, come già detto, ad una sorta di "pochezza" della istituzione, anche perché una sentenza che indaga compiutamente su un istituto giuridico e ne delinea le coordinate ai fini di una corretta applicazione risolve sì una sola controversia ma ne previene altre.


Inoltre il TAR ha cercato, ovviamente nei limiti del possibile, con le sue pronunzie di temperare le contrapposte esigenze delle parti, quella privata e quella pubblica. E' pur vero che la domanda cui il giudice amministrativo è chiamato ad evadere è quella di verificare se l'operato della Pubblica Amministrazione risponda o meno ad una corretta applicazione del diritto oggettivo, ma la ratio della nostra giurisdizione si è evoluta, capovolgendosi l'interesse che ha retto il processo amministrativo: mentre in origine era quello di proteggere la realtà pubblica, oggi l'interesse è quello del privato che aspira e reclama la funzione di servizio della pubblica amministrazione e allora la finalità che si è voluto perseguire è stata quella di conciliare o trovare un punto di raccordo tra le contrapposte esigenze.

Non so se siamo riusciti in questo intento, ma certo ci abbiamo provato.

Questo Tribunale amministrativo ha affrontato tematiche giuridiche molto varie e complesse in un contenzioso che non ha niente di più ma neanche niente di meno di quello che contrassegna i TAR delle altre Regioni di ben più vaste dimensioni geografiche e demografiche e questo, ci tengo a sottolinearlo, anche grazie all'opera stimolante della classe forense.

Vi segnalo dunque, senza alcun intento autoreferenziale, alcune pronunce significativamente rese nell'anno scorso in settori sensibili di comune interesse come la pubblica sicurezza, l'ambiente, la sanità, meritevoli di essere menzionate per la rilevanza delle questioni coinvolte e, mi consentirete un pizzico di orgoglio, per le statuizioni ivi affermate anche in relazione ai riflessi da esse derivabili sulla vita sociale di questa comunità.

V'è di più.



La peculiarità della nostra giurisprudenza è che gli istituti giuridici sono stati passati in rassegna alla luce della specifica normativa dettata dalle leggi assunte dal legislatore di una Regione a statuto speciale, con tutto ciò che ne consegue in sede applicativa, anche se questa circostanza mi impone di osservare che la giusta e orgogliosa difesa dell'autonomia e della specialità regionale delle quali quest'anno ricorrono rispettivamente il 73° e il 71° anniversario deve coniugarsi, come più volte ci ha rammentato la Corte Costituzionale, con il principio della leale collaborazione tra gli enti pubblici, tra di loro e con i cittadini.

Voglio dunque qui ricordare la sentenza n. 9 del 6 febbraio 2018 che in tema di impugnativa di conferma di interdittiva antimafia nell'affermare la legittimità dell'operato del Questore che ha respinto la richiesta di aggiornamento e/o revisione del provvedimento interdittivo, ha sottolineato la permanenza e persistenza degli indizi posti a base dell'originario provvedimento nonostante la intervenuta sentenza di assoluzione assunta in ragione della riconosciuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in un altro procedimento penale, dovendosi fare riferimento al quadro indiziario ancora presente a carico del soggetto destinatario della misura *de qua*, in linea peraltro con quanto sancito dalla giurisprudenza della III Sezione del Consiglio di Stato.

Ancora, la sentenza n. 40 dell'8 agosto 2018 che ha sancito la legittimità di un provvedimento di allontanamento di un militare dalla sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale, avendo cura di precisare la natura e portata del concetto giuridico di incompatibilità in cui l'allontanamento dalla sede di servizio costituisce misura che lungi dall'assumere connotati sanzionatori viene adottata in ragione di una anomala condotta del militare tale da essere produttiva di arrecare *un vulnus* al prestigio dell'organismo militare peraltro in un ambito territoriale, quello della Regione Valle d'Aosta, di piccole dimensioni in cui il risalto della notizia relativa ad una condotta non corretta assume effetti particolarmente dirompenti.

Così va pure fatto un accenno alla decisione n. 35 del 26 maggio 2018 intervenuta su un contenzioso attivato in relazioni alle deliberazioni assunte dal Comune di Aosta recanti la disciplina della gestione delle zone a traffico limitato e delle restrizioni assunte in proposito dall'amministrazione circa l'accesso la sosta e il parcheggio in queste zone.

Il TAR ha avuto modo di precisare che quelle assunte dal Comune sono misure organizzative che quanto al merito e alla loro congruità sono rimesse alle scelte di carattere strettamente politico dell'amministrazione e suscettibili perché no? sotto questo esclusivo aspetto anche di disapprovazione ma comunque sotto il profilo organizzativo non si può escludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse a tutela di sussistenti ragioni di sicurezza e di una più razionale disciplina del traffico veicolare e senza che possa derivarne limitazione alcuna alla libertà di movimento con riferimento alle esigenze sia dei commercianti che dei residenti.

Inoltre la sentenza n. 49 del 15 ottobre 2018 relativa all'impugnazione di un ordine di rimozione di un deposito provvisorio di pietrame e ripristino dello stato dei luoghi in cui il Tribunale ha avuto cura di mettere in evidenza le ragioni di buon diritto di un provvedimento volto a tutelare la sanità dell'ambiente e ancora l'integrità dell'assetto idrogeologico di aree poste nelle immediate vicinanze delle sponde del fiume Dora anche ai fini di prevenzione degli effetti di possibili fenomeni esondativi.

La decisione n. 53 del 16 novembre 2018 che in relazione ad un provvedimento della USL di divieto di immissione in commercio di prodotti caseari, in particolare una partita di 481 forme di "Fontina" disposto per le riscontrate precarie condizioni igieniche verificate sui siti di produzione e la non chiara tracciabilità del prodotto ha avallato la legittimità del provvedimento in questione in applicazione del principio di precauzione che impone in situazioni di ragionevole dubbio riguardo all'esistenza di rischi per la salute l'adozione di misure di protezione e questo non senza considerare che la "Fontina" è prodotto a denominazione di origine protetta e quindi meritevole come tale del più ampio regime di salvaguardia possibile a tutela appunto della genuinità oltretutto della visibilità commerciale del prodotto.

A seguire, voglio ricordare l'ordinanza n. 17 del 5 marzo 2018, redatta dal qui presente collega Davide Soricelli con cui è stata sollevata, in relazione alle doglianze dedotte da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri - e siamo stati i primi a farlo sull'intero territorio nazionale - la questione di costituzionalità nei confronti di alcune disposizioni del dlgs n. 95 del 2017 emanate in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia.



In particolare abbiamo dubitato della costituzionalità delle norme di detta legge nella parte in cui hanno introdotto un irrazionale spartiacque per il ruolo di maresciallo maggiore, laddove gli ex marescialli aiutanti aventi un'anzianità inferiore a otto anni si vedono penalizzati nel raggiungimento del superiore grado di luogotenente dagli ex pari grado aventi un'anzianità pari o superiore agli otto anni e sono altresì raggiunti e scavalcati dagli ex marescialli capo e questo per un criterio basato non sulla meritevolezza ma esclusivamente sul dato temporale. Vedremo cosa ne pensano al riguardo i giudici della Consulta, ma a noi fermo restando il massimo rispetto per il giudice delle leggi, l'incostituzionalità del criterio discrezionale introdotto dal legislatore di cui vi ho accennato ci è sembrata palesemente rilevabile.

A conclusione di questa breve rassegna, non posso non citare per la sua valenza sociale la sentenza che ha definito un ricorso proposto nei confronti della Regione Valle d'Aosta e assunta in data 12 dicembre 2018 in tema di assistenza scolastica e sanitaria in favore di soggetti disabili.

Questo Tribunale non ha esitato ad affermare in relazione purtroppo ad una condizione di gravissima disabilità che affligge un bambino di sette anni il diritto ad ottenere da subito tutte le cure di tipo educativo, assistenziale e sanitario (oltreché il supporto economico per i di lui genitori) senza che l'Amministrazione preposta all'erogazione di tali servizi rinvii nel tempo l'approntamento delle necessari servizi di assistenza opponendo ragioni finanziarie o di tipo organizzativo. In particolare, dall'esame della giurisprudenza intervenuta in materia e dalla lettura della stessa normativa dettata meritoriamente dal legislatore regionale (viene configurata in capo all'amministrazione all'uopo attivata una vera e propria obbligazione di risultato che le impone da subito di adottare tutte le misure affinché la fruizione delle prestazioni di carattere sanitario ed educativo da parte del soggetto disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

V - Considerazioni conclusive

La relazione annuale è come sempre un momento di bilancio del passato e di programmazione per il futuro.

E allora, che dire a conclusione?



I risultati ottenuti nei loro aspetti quantitativi e qualitativi ci appagano solo in parte, rimanendo in noi la legittima ambizione di migliorare sia la quantità che la qualità del lavoro sì da poter essere, per la parte di nostra competenza, uno dei punti fermi istituzionali per gli abitanti della Regione oltreché un affidabile riferimento per gli amministratori, il tutto con la massima umiltà intellettuale che deve sempre accompagnare l'esercizio dell'attività giurisdizionale.

Quanto all'anno in corso è nostro preciso intendimento, contribuire alla soluzione delle criticità che certamente non mancano in un territorio, che pure possiede un patrimonio identitario che rappresenta un unicum nel panorama nazionale, un patrimonio da conservare gelosamente e difendere strenuamente, e, di questi valori il Tar intende farsi interprete. Questo Tribunale vuole sentirsi e si sente parte integrante della realtà valdostana. Al riguardo mi fa piacere informarvi che nei prossimi mesi la struttura della formazione decentrata esistente presso questo TAR ha intenzione d'intesa con l'Ufficio Studi presso il Consiglio di Stato e in sinergia con l'Università degli Studi di Aosta qui rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Cassella e dal direttore Amministrativo dott. Vietti, di attivare una serie di incontri, lezioni e conferenze, su tematiche di diritto pubblico, disciplina oggetto di insegnamento nei corsi di laurea dell'ateneo valdostano e che vedranno protagonisti magistrati e docenti universitari. Di tali esperienze professionali potranno giovare gli studenti ai fini dell'approfondimento dei loro studi e tutte le persone interessate ad ampliare il bagaglio di nozioni *in subjecta* materia. Questo percorso formativo si concluderà con un convegno sull'azione amministrativa alla luce dei trent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo. Naturalmente per quest'ultimo evento saranno opportunamente coinvolti anche gli enti locali, *in primis* i Comuni e la Regione nonché l'ordine degli avvocati. Inoltre si sta pensando di organizzare su iniziativa di questo Tribunale d'intesa con l'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa con in prima persona il Presidente del Consiglio di Stato un evento convegnistico avente ad oggetto la tutela dei beni e giacimenti culturali presenti nel tratto valdostano della Via Francigena, anche qui le varie amministrazioni della Valle, non ultime naturalmente la regione VDA e l'Ateneo valdostano, avranno modo di dare, ne siamo certi, il loro fattivo contributo.



Se le due anzidette iniziative hanno il precipuo scopo di implementare la collaborazione con gli enti esponenziali del territorio per lo sviluppo culturale di questa terra, tornando agli aspetti più strettamente processuali, anche quest'anno questo Ufficio si impegna a dare risposte celeri e adeguate alle istanze di giustizia così da agevolare, nei limiti delle nostre competenze istituzionali, un armonico sviluppo delle iniziative economiche e della vita di relazione dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche oltreché tra gli enti pubblici stessi, al servizio della giustizia e della collettività.

Norberto Bobbio in un suo scritto diceva che l'eguaglianza sociale passa attraverso la giustizia, ma che in essa bisogna crederci.

Ecco, questo è l'impegno che ci sentiamo di assumere: quello di far sì che il popolo valdostano "creda" in questo Tribunale ed è una promessa alla quale né chi vi parla, i miei colleghi e i collaboratori tutti di questo Tribunale intendono minimamente sottrarsi.

Non mi resta a conclusione di queste brevi note che ringraziarvi della vostra attenzione e procedere a declamare la formula di rito: dichiaro formalmente aperto l'anno giudiziario 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Andrea MIGLIOZZI

